



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-308/16**

**Kozuba Premium Selection sp. z o.o.  
contro  
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny)

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 12, paragrafi 1 e 2 – Articolo 135, paragrafo 1, lettera j) – Operazioni imponibili – Esenzione per le cessioni di fabbricati – Nozione di “prima occupazione” – Nozione di “trasformazione”»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2017

*Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Operazione relativa alla cessione di fabbricati o una frazione di fabbricato e del suolo pertinente — Normativa nazionale che subordina l'esenzione a una prima occupazione verificatasi nel contesto di un'operazione imponibile — Inammissibilità — Normativa nazionale che subordina l'esenzione, nell'ipotesi di miglioramento di un fabbricato esistente, al mancato superamento di un tetto fisso stabilito rispetto al valore iniziale del fabbricato — Ammissibilità — Presupposto — Interpretazione della nozione di «miglioramento» prevista dalla normativa nazionale identica a quella di «trasformazione» di cui alla direttiva 2006/112 — Verifica incombente al giudice nazionale*

*[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 12, §. 1 e 2, e 135, §1, j)*

L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto vanno interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che subordina l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con riguardo alle cessioni di fabbricati alla condizione che la loro prima occupazione si sia verificata nel contesto di un'operazione imponibile. Queste stesse disposizioni vanno interpretate nel senso che non ostano a che una siffatta normativa nazionale subordini detta esenzione alla condizione che, nell'ipotesi di «miglioramento» di un fabbricato esistente, le spese sostenute non siano state superiori al 30% del suo valore iniziale, a condizione che detta nozione di «miglioramento» sia interpretata nello stesso modo di quella di «trasformazione» di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, vale a dire nel senso che il fabbricato in oggetto deve aver subito modifiche sostanziali destinate a modificarne l'uso o a cambiarne considerevolmente le condizioni di occupazione.

(v. punto 59 e dispositivo)